

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III Bis con ordinanza numero 7014/2021, reso nel procedimento avente numero di R.G. 7490/2017 ha autorizzato la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito web dell’Amministrazione intimata.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ricorso avente numero R.G. 7490/2017.

2) Nome del ricorrente:

Gabriella Angolano, Pamela Arena, Benito Calogero Baldone, Barbara Basilisco, Letizia Biondo, Michael Bocchi, Davide Borghi Gentile, Anna Maria Caso, Rosa Censullo, Gianni Consiglio, Giuseppina Curcio, Antonio D'Adamo, Marilena D'Attis, Vincenzo Di Bartolo, Ferdinando Di Leo, Tiziana Farias, Alessandro Fontana, Alessandro Fontana, Massimo Gaetani, Marco Granito, Giuseppe Lo Regio, Mariella Lomanto, Biagio Malinconico, Biagio Malinconico, Elena Manescalchi, Nicola Marisi, Stefania Massarella, Luana Montalbano, Vincenza Napolitano, Mauro Palazzesi, Luca Pera, Gaetano Piccione, Giuseppina Pizza, Domenico Pontoriero, Stefania Ragini, Emanuele Sanfilippo, Giuseppina Sciolino, Paolo Speciale, Davide Valentino Trimarchi, Rita Valente, Mariarita Viceré, Rosanna Zambito, Antonella Monteforte, Nadia Silla, Genziana Pescarolo, Maria Teresa Ricci, Angelo Natale Abbondanza, Claudio Giuseppe Agliata, Ferdinando Albano, Pasqualina Alfano, Carmelita Arena, Giuseppe Baiamonte, Carmen Baldone, Antonio Bertino, Sandro Calabrese, Antonino Calandrucchio, Salvatore Calandrucchio, Rosa Cannella, Maria Carella, Domenico Colella, Saverio Como, Domenico Conti Taguali, Saverio Cortese, Oreste Corvino, Fabio Creoli, Michele Damasco, Nicola D'Angelo, Caterina Del Monte, Erasmo Eliseo Di Nitto, Antonino Emanuele Fontana, Giuseppe Gagliano, Lorenzo Gatto, Aldo Gioconda, Donato Granito, Irene Iovino, Gianmarco Lorenzi, Gennaro Mannara, Pasqualina Mastroianni, Maurizio Matonti, Samuele Micciche', Marco Mincone, Mariangela Minniti, Aurelia Mirra, Gianfranco Musotto, Marco Naldi, Giorlando Nicolino, Giovanni Nicosia, Stefania Orru', Francesco Paduano, Federico Pagnanelli, Simona Pagnanelli, Antonino Panarello, Maurizio Parise, Ilenia Petrosino, Angela Piccolo, Dario Poliafico, Emilio Rossi, Giuseppina Rossi, Antonio Russello, Alessandro Russo, Rodolfo Sanna, Roberto Schermi, Luca Schiavone, Gerardo Sessa, Jean Christian Siragusano, Francesco Soccio, Santino Terranova, Santino Terranova, Santino Trimboli, Francesco Giuseppe Valente, Domenico Vita, Alfio Zignale, Walter Zito, Andrea Monteforte, Michele Sassano, Costanza Anna Vincenti, Marco Alessandrini, Stefano Lanciani, Felicità Liri, Antonio D'Aiello, Francesco Abbate, Valentina

Imperato, Antonio Tardivo, Anna Falcone, Angelo Catalli, Giovanni Maria Roberto Marotta, Osvaldo Zippo, Ludovico Mantello, Antonio Pescara, Pierluigi Bruni, Lillo Pullara, Rosa Calogera Vitellaro, Maria Carmela Gaetano, Stefania Ardo', Cinzia Domizi, Giovanni Spinuso, Giovanna Ciccone, Cinzia Tedeschi, Corrado Motta, Pierbiagio Ascente, Angela Mezzullo

2.1) Indicazione dell'amministrazione intimata:

- Ministero dell'Istruzione (già MIUR);

3) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- D.M. MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – n. 374/2017 nella parte in cui, nell'ambito dell'aggiornamento della I e II fascia delle G.I., non consente, a coloro che sono in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico professionale, di iscriversi in seconda fascia delle Graduatorie medesime;
- DM del 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";
- tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal MIUR e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto;
- tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.

3.1) Sunto dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

I. SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CONFORME EX ART. 3, 4, 33, 97 COST.

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico-professionale, in virtù del quale sono stati inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto come soggetti in possesso di una idoneità valida per l'accesso all'insegnamento, ma privi della necessaria abilitazione.

In virtù dell' del D.M. MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – n. 374/2017, viene impedito ai diplomati tecnico-pratici di iscriversi nella II fascia delle Graduatorie d'istituto in quanto privi di titolo abilitante.

I docenti ITP, tuttavia, pur considerati dal MIUR non titolari della regolare abilitazione all'insegnamento, non sono mai stati messi nella condizione di poter acquisire tale abilitazione, risultando da un lato esclusi dagli ultimi concorsi per l'assunzione del personale scolastico tramite le

graduatorie di merito, dall'altro dalla partecipazione a percorsi abilitanti attivati ad hoc per tale categoria e banditi dallo stesso Ministero.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 CEE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LVO 9 NOVEMBRE 2007 N. 206. VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998 N. 39. VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA.

La direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione (d.lgs. n.206/2007) impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. Di contro, i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea

Ne deriva che secondo la normativa vigente, per esercitare la professione di docente non è necessario avere l'abilitazione, ma possedere un titolo di studio (diplomi o lauree) idoneo per l'accesso ad una determinata classe di concorso.

Il servizio prestato dagli odierni ricorrenti e da questi maturato nell'arco di tre annualità scolastiche é considerarsi alla stregua di un percorso formativo abilitante, stante il tenore della Direttiva 36/2005/CEE la quale assimila a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro, sancendo l'equiparazione di un'esperienza triennale al titolo formativo abilitante.

III. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO E, CONGIUNTAMENTE ALL'ARTICOLO 10§3 A) E B) DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA E DELL'ART. 117 COST. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4, 33 E 34 COST. E VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA.

Il Comitato Sociale ha ritenuto che i termini di ammissione ai percorsi abilitanti quali il TFA o il PAS che portano alla qualifica di insegnante, nonché le modalità operative di questi corsi di formazione,

tenuto conto dell'assenza di riconoscimento dell'esperienza di lavoro precedente ai fini del computo dei CFU richiesti, ledono incontrovertibilmente la categoria dei supplenti nell'acquisire la qualifica per l'insegnamento e successivamente nel perseguire la formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno garantito ai sensi dell'articolo 10§3 a) della Carta Sociale Europea. Palese risulta dunque la situazione di discriminazione in cui versano gli insegnanti ITP rispetto agli insegnanti in possesso della qualifica per l'insegnamento.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero R.G. 7490/2017 nella sezione TAR Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi.

6) La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con il decreto n. 7014/2021, consultabile al link di seguito

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201707490&nomeFile=202107014_05.html&subDir=Provvedimenti